

**PIANO
REGIONALE
GESTIONE
RIFIUTI**


Regione Emilia-Romagna

2020



Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

**Norme tecniche
di attuazione**





TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità generali

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito “Piano”, dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.

Articolo 2

Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano assume alla base delle sue strategie:
 - a) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell’impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;
 - b) Il principio dell’economia circolare per una gestione sostenibile dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la quale gli stessi rientrano, una volta recuperati, nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse in attuazione della L.R. n. 16/2015.
2. Le strategie adottate nell’ambito del Piano costituiscono uno degli assi portanti della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi attraverso il Piano di azione ambientale di cui all’articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 3

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del Piano sono riferite all’intero territorio regionale che ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 23/2011 corrisponde all’ambito territoriale ottimale.

Articolo 4

Durata del Piano

1. L’arco temporale di riferimento del Piano si estende fino all’anno 2020.

Articolo 5

Modifiche

1. Il Piano è modificato attraverso varianti o modifiche e integrazioni. In particolare:
 - a) le modifiche alle disposizioni del Piano sono apportate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della L.R. n. 20/2000;



- b) le modifiche alle disposizioni del Piano necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e nazionali ovvero che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio sono approvate con deliberazione di Giunta regionale previo parere favorevole della competente Commissione assembleare;
- c) le modifiche alle disposizioni del Piano conseguenti a errori meramente materiali sono approvate con la procedura di cui alla lettera b).

Articolo 6

Efficacia delle disposizioni del Piano

1. Il Piano in attuazione dell'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3, 6 e 11 della L.R. n. 20/2000, contiene specifiche norme riguardanti la determinazione delle azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi individuati, la regolamentazione degli interventi e la programmazione della loro attuazione, il monitoraggio e il bilancio degli effetti conseguenti all'attuazione del Piano nonché norme che accertano i limiti e i vincoli che derivano da uno specifico interesse pubblico stabilito da leggi statali o regionali ovvero che derivano dalla presenza di fattori di rischio ambientale e detta indirizzi e direttive e disposizioni prescrittive. In particolare:
 - a) per indirizzi si intendono le disposizioni che fissano obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati, fra cui, il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, d'ora in poi "Piano d'ambito dei rifiuti" e il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), d'ora in poi "PTCP", nonché dei singoli progetti o programmi attuativi del Piano, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella loro specificazione e integrazione;
 - b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati, fra cui, il Piano d'ambito dei rifiuti e il PTCP e dei singoli progetti o programmi attuativi del Piano;
 - c) per disposizioni prescrittive si intendono le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e dei rapporti giuridici disciplinati dal Piano.
2. Le disposizioni prescrittive del Piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. Decorso 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli Enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma, le disposizioni incompatibili cessano di avere efficacia.



Articolo 7


Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriali e con il Piano d'ambito dei rifiuti

1. Il Piano approvato ai sensi dell'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione- Autonomie locali.
2. I PTCP provvedono all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri di cui all'articolo 22.
3. Il Piano d'ambito dei rifiuti è strumento attuativo del Piano nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2011.

Articolo 8

Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:
 - a) riduzione della produzione di rifiuti urbani pro capite tra il 20 e il 25 per cento e il raggiungimento di almeno il 73% di raccolta differenziata al 2020;
 - b) riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico per almeno il 70% in termini di peso rispetto al quantitativo totale delle stesse frazioni presenti nel rifiuto urbano al 2020;
 - c) incremento della raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi del D.Lgs. n. 49/2014 di attuazione della Direttiva 2012/19/UE;
 - d) incremento del recupero della frazione organica per la produzione di compost di qualità;
 - e) il principio del massimo recupero di materia rispetto al recupero energetico;
 - f) minimizzazione della produzione del rifiuto urbano non inviato a riciclaggio tesa a conseguire l'obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante e minimizzazione dello smaltimento a partire dal conferimento in discarica ai sensi della L.R. n. 16/2015;
 - g) il contenimento entro il limite di 81 kg/anno per abitante del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili in discarica a decorrere dalla data prevista dalla normativa vigente;
 - h) il divieto di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale;
 - i) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;



- j) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti.
2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti ulteriori obiettivi per i rifiuti speciali:
 - a) riduzione della produzione dei rifiuti speciali;
 - b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
 - c) l'aumento almeno al 70% in termini di peso entro il 31 dicembre 2020 della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;
 - d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
 - e) sviluppo di filiere di riuso e di utilizzo di sottoprodotti;
 - f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.
 3. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di direttive con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.



TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

CAPO I
RIFIUTI URBANI

SEZIONE I

Articolo 9

Disposizioni generali

1. Il Piano assume:
 - a) il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento nell'ambito ottimale regionale. Gli scenari previsti nel capitolo 9 relativi alla determinazione del fabbisogno impiantistico di smaltimento sono declinati nel rispetto di tale principio;
 - b) il principio della massima valorizzazione in termini economici ed ambientali delle frazioni dei rifiuti raccolti in maniera differenziata attraverso il recupero e della trasparenza nella rendicontazione degli introiti.

Articolo 10

Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti

1. Il Piano fissa nel Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti gli obiettivi e le misure di prevenzione, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Programma nazionale di prevenzione di rifiuti.

Articolo 11

Sistema di raccolta

1. Per il raggiungimento dell'obiettivo del 73% all'anno 2020 di raccolta differenziata, i Comuni del territorio regionale sono raggruppati in aree omogenee come previsto al capitolo 7 cui sono associati specifici obiettivi come di seguito specificato:
 - a) all'area dei capoluoghi di Provincia e della costa è associato l'obiettivo specifico del 70% di raccolta differenziata;
 - b) all'area della montagna è associato l'obiettivo specifico del 65 % di raccolta differenziata;
 - c) all'area della pianura è associato l'obiettivo specifico del 79 % di raccolta differenziata;
2. Al Comune istituito mediante fusione tra più Comuni è associato l'obiettivo proprio dell'area omogenea in cui è residente la maggioranza della popolazione.



3. L'Agenda Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, di seguito "ATERSIR" attua gli obiettivi di cui al comma 1 rispettando le percentuali fissate per le aree omogenee ancorché ricadenti nello stesso bacino di gestione del servizio.
4. ATERSIR assicura attraverso il Piano d'ambito dei rifiuti, il piano economico-finanziario e le modalità di affidamento del servizio il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 sulla base dei modelli indicati nel capitolo 7, dei relativi costi di implementazione e della sostenibilità da parte del sistema tariffario.
5. L'organizzazione del sistema di conferimento e raccolta deve tendere ad ottenere frazioni sempre "più pulite" per favorire il recupero di materia. A tal fine ATERSIR approva un cronoprogramma con il quale fissa le tempistiche per il passaggio dal sistema di raccolta differenziata multimateriale c.d. "leggera" a quella c.d. "pesante" come specificato nel capitolo 8.
6. Al fine di impedire conferimenti impropri di rifiuti speciali nel sistema di gestione dei rifiuti urbani ATERSIR pianifica, nelle aree artigianali, industriali e produttive, un sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati che consenta l'identificazione dell'utenza in base alle indicazioni contenute al Capitolo 10.
7. ATERSIR prevede nel contratto di servizio l'obbligo di condurre campagne informative rivolte alla cittadinanza sulle modalità del sistema di raccolta, sulle sue finalità e sugli obiettivi effettivamente conseguiti nonché sulla destinazione finale delle frazioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di direttiva con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti.

Articolo 12

Recupero

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di Piano e in attuazione del comma 8 dell'articolo 3 L.R. n. 16 del 2015, ATERSIR prevede nel contratto di servizio l'obbligo di valorizzare le frazioni dei rifiuti attraverso il recupero nel rispetto della gerarchia comunitaria. A tal fine è svolta una procedura competitiva per l'individuazione dell'impianto ove conferire le frazioni ai sensi della normativa vigente. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per implementare e valorizzare il riciclaggio della frazione organica del rifiuto urbano il Piano partendo dall'analisi della situazione impiantistica esistente sul territorio regionale prevede un fabbisogno di impianti di recupero secondo le migliori tecnologie impiantistiche come indicato al capitolo 8. ATERSIR, a seguito dell'approvazione del Piano, provvede ad espletare una procedura volta a verificare la presenza nel mercato di imprese idonee a recuperare tali frazioni ed in caso di esito negativo provvede a pianificarne la realizzazione.
3. In base alla normativa vigente, gli impianti pubblici di recupero, pianificati e realizzati con oneri a carico della tariffa, fanno parte del patrimonio indisponibile degli Enti e sono messi



a disposizione del gestore del servizio a seguito del relativo affidamento per la durata del contratto di servizio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore prescrittivo.

SEZIONE II

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI

Articolo 13

Definizione e gestione degli impianti per i rifiuti urbani

1. Il sistema impiantistico regionale per i rifiuti urbani è costituito dai seguenti tipi di impianti:
 - a) impianti di termovalorizzazione;
 - b) discariche;
 - c) impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico;
 - d) impianti stoccaggio e di trasferimento.
2. Il Piano individua come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani il sistema impiantistico individuato al comma 1 oltre alle altre tipologie impiantistiche che dovessero rendersi necessarie per la chiusura del ciclo di gestione.
3. Gli impianti di termovalorizzazione individuati dal Piano come funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani anche se autorizzati a trattare una quota di rifiuti speciali mediante operazioni di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1) sono soggetti alle disposizioni del presente Piano e le loro autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente sono al medesimo conformate.
4. Ai sensi della normativa vigente, gli impianti di cui al comma 1 e le altre dotazioni destinate alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono di proprietà degli Enti locali per la parte finanziata dalla tariffa e dalla pubblica contribuzione e, ai sensi dell'articolo 826, comma 3, del codice civile e, ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile. ATERSIR inserisce nel contratto di affidamento del servizio apposita clausola che prevede il regime giuridico della proprietà delle opere ed infrastrutture da realizzare in attuazione del Piano d'Ambito.

Sugli impianti e le altre dotazioni destinate alla gestione integrata dei rifiuti urbani di proprietà di soggetti rientranti nel campo di applicazione del comma 11 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali in attuazione del medesimo comma.

5. La disposizione di cui al comma 3 ha valore di prescrizione.



Articolo 14

Impianti di termovalorizzazione

1. Gli impianti di termovalorizzazione funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel capitolo 9 del Piano dove sono altresì indicati i quantitativi di rifiuti gestiti da ciascun impianto e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti urbani agli impianti ivi previsti.
2. In attuazione del principio di prossimità il Piano individua al capitolo 9, paragrafo 9.4, i quantitativi massimi di rifiuti urbani da conferire a diverso impianto ivi previsto nei casi di fermo impianto, di manutenzione straordinaria o di esigenze gestionali di ottimizzazione della resa impiantistica fermo restando il rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti che l'impianto è autorizzato a trattare nei limiti del 20 per cento e previa comunicazione all'ente autorizzante, alla Regione e ad Atersir. I costi derivanti da esigenze gestionali di ottimizzazione della resa impiantistica non possono essere attribuiti al servizio integrato di gestione dei rifiuti.
3. I gestori degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, nell'ordine, ai rifiuti urbani indifferenziati, agli altri rifiuti urbani non recuperabili come materia, entrambi prodotti nell'ambito ottimale, ovvero a quelli da essi derivanti.
4. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e dell'obiettivo di riciclaggio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Piano, non sono autorizzabili le operazioni D10, R1 per i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata costituiti da carta e cartone, plastica, legno, vetro e metalli.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 15

Discariche per rifiuti urbani

1. In attuazione della gerarchia comunitaria sulla gestione del ciclo dei rifiuti le discariche costituiscono il sistema di smaltimento residuale. Nell'arco temporale di validità del Piano non è prevista l'apertura di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Le discariche funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuate negli scenari di gestione previsti nel capitolo 9 dove sono altresì indicati i quantitativi di rifiuti gestiti dagli impianti e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti agli impianti ivi previsti.
3. Dal momento in cui è cessato il conferimento in attuazione di quanto previsto al comma 2 trova applicazione quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
4. E' possibile, in attuazione del presente Piano, il solo ampliamento delle discariche individuate nel capitolo 9 alla tabella 9.6 le cui capacità non siano adeguate all'esigenze ivi previste.



5. In coerenza con gli obiettivi del Piano, non sono ammessi in discarica i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata costituiti da carta e cartone, plastica, legno, vetro e metalli.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono prescrizioni per il PTCP, il Piano d'ambito dei rifiuti e per gli atti amministrativi autorizzatori nelle materie di rispettiva competenza.

Articolo 16

Impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico

1. Gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel capitolo 9 del Piano. I flussi dei rifiuti in uscita da tali impianti sono regolati dal Piano qualora inviati agli impianti di discarica e agli impianti di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1).
2. Il Piano prevede la cessazione del conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico indicati al capitolo 9. Alla data di cessazione del conferimento dei rifiuti indicata al capitolo 9 potrà essere valutata l'opportunità della riconversione, l'alienazione ovvero la chiusura dell'impianto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 17

Autorizzazioni agli impianti

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste.
2. In attuazione anche dell'articolo 11 della L.R. n. 20/2000, le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.
3. I nuovi impianti di trattamento rifiuti devono essere autorizzati utilizzando le migliori tecniche disponibili di cui all'art. 5 comma 1 lett. L-ter) del D.Lgs 152/2006.
4. Le autorizzazioni degli impianti esistenti devono essere adeguate agli standard ambientali previsti dalle Decisioni sulle conclusioni sulle *Best Available Techniques* (cosiddette "*BAT conclusions*") relative all'impianto in base alla normativa vigente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.



CAPO II

RIFIUTI SPECIALI

Articolo 18

Disposizioni per i rifiuti speciali

1. Il Piano assume:
 - a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;
 - b) il principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, assicura un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.
3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto a quello stimato dal Piano ai capitoli 9 e 12.
4. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti nei termovalorizzatori e negli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico è di norma autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

SEZIONE I

ULTERIORI STRUMENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Articolo 19

Accordi e contratti di programma

1. Gli obiettivi posti dal Piano sono attuati oltre che dalle specifiche disposizioni in esso contenute ai sensi dell'articolo 6 anche attraverso accordi e contratti di programma con



enti pubblici, imprese di settore ed associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. n. 152/2006, accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 e accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990.

2. Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano ha definito al capitolo 10 un Programma di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso.
3. Al fine di perseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani potranno essere stipulati accordi per l'utilizzo dell'ammendante compostato ai sensi del D.Lgs 75/2010 da utilizzarsi da parte degli imprenditori agricoli.

Articolo 20

Tariffazione puntuale

1. Al fine di incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e di potenziare quantitativamente e qualitativamente le raccolte differenziate il Piano promuove l'utilizzo della misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) come previsto ai capitoli 10 e 17.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di Piano ATERSIR prevede nel Piano d'ambito dei rifiuti le misure attuative della tariffazione puntuale in modo che la stessa sia avviata su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020 in attuazione dell'articolo 5 della L.R. n. 16 del 2015.
3. La disposizione di cui al comma 2 costituisce direttiva per il Piano d'ambito dei rifiuti.

SEZIONE II

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI ADATTI ALLO SMALTIMENTO

Articolo 21

Criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

1. I criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento sono riportati al capitolo 14 del Piano e hanno valore di direttiva con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).



2. La realizzazione e l'ampliamento e degli impianti ed operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità condizionata indicate al capitolo 14 del Piano è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Articolo 22

Criteria per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

1. Il Piano nell'ambito dei fabbisogni non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 15.
2. Il Piano pone il divieto di ampliamento a qualunque titolo degli impianti di discarica nei Comuni in cui hanno sede le discariche indicate al capitolo 9 alla tabella 9.6 ad eccezione dei Comuni di Carpi (MO), Imola (BO) e Ravenna (RA) e Finale Emilia (MO).
3. Per il raggiungimento dell'obiettivi di Piano, ai capitoli 9 e 12 si stima che il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica sia soddisfatto dagli impianti esistenti; conseguentemente in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento al PTCP e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.

SEZIONE III

MONITORAGGIO DEL PIANO

Articolo 23

Relazione sullo stato di attuazione del Piano

1. La verifica delle disposizioni del Piano è effettuata dalla Regione, anche ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 20/2000, attraverso il monitoraggio periodico secondo i criteri di cui al capitolo 19. In particolare:
 - a) ogni anno la Regione, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA) elabora una Relazione circa lo stato di attuazione del Piano;
 - b) Dopo 3 anni di vigenza del Piano, la Relazione conterrà altresì la verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto in rapporto agli obiettivi temporalmente cadenzati del Piano e la eventuale necessità di interventi correttivi nelle azioni di Piano.
2. La Relazione di cui al comma 1 tiene conto delle informazioni contenute nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dalla Regione e da ARPA e di quelle derivanti dalle analisi effettuate dall'Osservatorio costi del PRGR di cui al capitolo 19 ed è pubblicata sul sito web della Regione.
3. Qualora dal monitoraggio scaturiscano indicazioni circa la necessità di interventi correttivi nelle azioni di Piano la relativa procedura di modifica seguirà le regole di cui all'art. 5.



4. ATERSIR utilizza le risultanze del monitoraggio annuale di cui al comma 1 al fine della costruzione dei Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'annualità successiva.

TITOLO III

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di adozione del Piano, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e sull'uso del territorio) le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito :
 - a) alle autorizzazioni che si pongono in contrasto con le prescrizioni del Piano o tali da renderne più gravosa l'attuazione;
 - b) all'approvazione di strumenti di pianificazione che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.
2. Le previsioni contenute nei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei piani provinciali di gestione dei rifiuti (PPGR) nonché nei piani d'ambito vigenti al momento della adozione del Piano che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato non sono attuabili.
3. Dalla data di adozione del Piano le previsioni delle pianificazioni provinciali di cui al comma 2 relative alle aree idonee incompatibili con i criteri previsti dal Piano cessano di trovare applicazione.
4. Entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Piano le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al capitolo 14 in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti.
5. Qualora in attuazione del Piano i flussi (e i quantitativi) dei rifiuti indirizzati agli impianti di cui all'articolo 13 siano variati rispetto alle previsioni previgenti ATERSIR assegna un termine, non superiore a 180 giorni, ai gestori interessati affinché conformino l'organizzazione del servizio alle previsioni del Piano.

Articolo 25

Norme finali

1. Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione.
2. E' consentita la realizzazione di nuovi impianti di gestione di rifiuti in aree classificate "aree omogenee F" negli strumenti urbanistici comunali nelle more del loro adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000.



3. Entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio.
4. la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi verso gli impianti di discarica, in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine alla cessazione dei conferimenti a tali impianti e le buone norme tecniche di chiusura dei medesimi dovuto a fatti non previsti o prevedibili e non riferibili a cattiva gestione.
5. la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi ogni qualvolta si renda necessario per rispondere ad esigenze contingenti e non prevedibili e al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali connesse alla gestione dei rifiuti.
6. Le disposizioni contenute nelle presenti disposizioni normative vanno interpretate in coerenza con le disposizioni contenute nelle altre parti di Piano. In caso di difformità tra le disposizioni contenute nelle parti di Piano che precedono le presenti disposizioni normative prevalgono le disposizioni normative.
7. Il Piano di bonifica delle aree contaminate previsto al comma 6 dell'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 costituisce piano settoriale parte integrante del presente Piano e verrà emanato con separato provvedimento.

